


OGGETTO: D.Lgs.81/2000. L.R. n.29/96. Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli Assegni di Utilizzo (ASU) e degli Assegni Nucleo Familiare (ANF), spettanti ai Lavoratori Socialmente Utili (LSU). Approvazione dello schema di Convenzione con l'INPS.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro;

VISTO il D.Lgs.1 dicembre 1997, n.468 che disciplina l'istituto dei Lavori Socialmente Utili;

VISTO il D.Lgs.n.81/2000 recante integrazioni e modifiche della disciplina dei Lavori Socialmente Utili;

VISTO il D.Lgs.23 dicembre 1997, n.469 che con l'art.2, comma 2, lettera f), conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei Lavori Socialmente Utili (LSU) ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTO l'art.7 del succitato D.Lgs.81/2000 che regola la materia degli incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile;

VISTA la L.R.n.29/1996 recante disposizioni in materia di sostegno all'occupazione;

PRESO ATTO della Convenzione, prot.n.805 del 23/03/2000, stipulata tra il Ministero del Lavoro e la Regione Lazio, con la quale è stata stabilita l'assegnazione delle risorse finanziarie derivanti dal Fondo Nazionale per l'Occupazione, pari a Lire 9.600.000.000, per il finanziamento e la realizzazione di misure di politica attiva per l'impiego ed in particolare al fine di favorire la realizzazione di misure volte alla stabilizzazione occupazionale dei Lavoratori Socialmente Utili facenti parte del "bacino" della Regione Lazio ed impegnati in progetti di LSU nel periodo 1999/2000;

VISTA la DGR n.86/2001 che ha approvato la Convenzione, prot.n.288/06.17, stipulata tra il Ministero del Lavoro e la Regione Lazio, con la quale è stata stabilita per il periodo 2001/2003 l'assegnazione delle risorse finanziarie derivanti dal Fondo Nazionale per l'Occupazione, pari a Lire 69.375.373.115, per il finanziamento e la realizzazione di misure di politica attiva per l'impiego ed in particolare al fine di consentire l'erogazione degli ASU e degli ANF spettanti ai soggetti impegnati in LSU di pertinenza del "bacino" regionale ed al fine di favorire la realizzazione di misure volte alla stabilizzazione occupazionale di Lavoratori Socialmente Utili;

VISTA la DGR n.565 del 10/05/2002 con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.8, comma 1, del D.Lgs.81/2000 e dell'art.78, comma 2, della Legge n.388/2000, per l'assegnazione per l'anno 2002 delle risorse finanziarie derivanti dal Fondo Nazionale per l'Occupazione, pari ad EURO 32.706.857,64 più un ulteriore contributo aggiuntivo da quantificare, necessarie al finanziamento ed alla realizzazione di misure di politica attiva per l'impiego ed in particolare al fine di consentire l'erogazione degli ASU e degli ANF spettanti ai soggetti impegnati in LSU di pertinenza del "bacino" regionale ed al fine di favorire la realizzazione di misure volte alla stabilizzazione occupazionale di Lavoratori Socialmente Utili;

VISTA la DGR n.1799/2000 con la quale la Giunta Regionale ha realizzato interventi di promozione e sostegno in favore di Enti utilizzatori che hanno impegnato LSU non rientranti nelle disposizioni previste dall'art.2, comma 1, del D.Lgs.n.81/2000;

VISTA la DGR n.2172/2000 con la quale, la Giunta Regionale ha stabilito il sostegno, tramite l'erogazione da parte dell'INPS di ASU ed ANF, alla prosecuzione dei progetti di LSU di pertinenza regionale fino al 31/05/2001 e la corresponsione di incentivi economici pari ad un minimo di Lire 12.000.000 fino ad un massimo di Lire 24.000.000, a favore dei soggetti che realizzano la stabilizzazione occupazionale di Lavoratori Socialmente Utili, in conformità con le misure previste dalla DGR n.2172/2000 medesima;

VISTE le DGR n.614/2001, n.847/2001 e n.1932/2001 con le quali la Giunta Regionale ha stabilito, tra l'altro, la prosecuzione dei sostegni e degli incentivi economici previsti dalle DGR

n.1799/2000 e dalla DGR n.2172/2000 in favore dei soggetti gestori di progetti di LSU facenti parte del "bacino" della Regione Lazio che abbiano deliberato la proroga dei progetti medesimi fino al 30/06/2002;

RILEVATO che il "bacino" dei LSU di pertinenza regionale, costituito da n.6.646 lavoratori, esclusi i lavoratori ultracinquantenni, alla data del 01/02/2001 si è ridotto, in base ai dati forniti dall'INPS e dall'Agenzia Lazio Lavoro, a n.5.360 unità lavorative inclusi i lavoratori ultracinquantenni;

RILEVATO che in base ai succitati dati è possibile evincere che nell'anno 2001 la Regione Lazio ha pienamente raggiunto l'obiettivo della stabilizzazione occupazionale dei LSU, fissato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la citata Convenzione prot.n.288/06.17, che prevedeva la fuoriuscita di unità lavorative per una quota pari ad almeno il 30% del succitato "bacino" regionale;

PRESO ATTO che il 100% del costo complessivo, comprensivo del 100% degli ASU e del 100% degli ANF, per l'utilizzazione dei n.5.360 LSU di pertinenza del "bacino" regionale dal 01/07/2002 al 31/12/2002 è pari a circa 16.723.200,00 EURO;

ATTESA la necessità di approvare, anche per l'anno 2002, lo schema di Convenzione allegato A), che costituisce parte integrante della presente Delibrazione, tra la Regione Lazio e l'INPS per l'affidamento a quest'ultimo del servizio di erogazione degli Assegni di Utilizzo (ASU) e degli Assegni Nucleo Familiare (ANF) spettanti ai LSU facenti parte del "bacino" della Regione Lazio, con risorse a carico del Fondo Nazionale per l'Occupazione, di pertinenza della Regione Lazio;

ATTESO che al fine di sostenere, ulteriormente, la stabilizzazione occupazionale dei LSU ancora di pertinenza del "bacino" Regionale la Giunta sta predisponendo una proposta di Legge Regionale ed un Piano di Stabilizzazione, che verranno sottoposti al Consiglio Regionale per l'approvazione;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di proseguire dal 01/07/2002 al 31/12/2002 nel sostenere le proroghe ed i processi di stabilizzazione dei n.5.360 Lavoratori Socialmente Utili di pertinenza del "bacino" regionale e dei LSU di cui alla citata DGR n.1799/2000, non rientranti nelle disposizioni previste dall'art.2, comma 1, del D.Lgs.n.81/2000, sempre di pertinenza del "bacino" regionale;

PRESO ATTO che l'Agenzia Lazio Lavoro è competente in materia di istruttoria delle richieste di proroga dei progetti di LSU e delle richieste di incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori medesimi, ai sensi della L.R.38/98 ed in base a quanto stabilito e più volte ribadito dalle citate DGR n.614/2001, n.847/2001 e n.1932/2001 e dalla Commissione Regionale di Concertazione del Lazio. L'Agenzia Lazio Lavoro conclude le istruttorie di dette richieste dichiarandone l'ammissibilità o l'inammissibilità;


VISTO il regolamento CE n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese nel rispetto della regola del "de minimis";

All'unanimità:

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione:

- Di riconoscere agli Enti gestori di progetti di Lavori Socialmente Utili (LSU) che intendano prorogare gli stessi dal 01/07/2002 al 31/12/2002 il pagamento, con risorse a carico del Fondo Nazionale per l'Occupazione di pertinenza della Regione Lazio, del 100% degli Assegni di Utilizzo (ASU) e degli Assegni Nucleo Familiare (ANF) spettanti ai Lavoratori Socialmente Utili già beneficiari degli stessi al 30/06/2002 ai sensi delle DGR n.1799/2000, DGR n.2172/2000, DGR n.614/2001, DGR n.847/2001 e DGR n.1932/2001;
- Di confermare, fino al 31/12/2002, gli incentivi a favore dei soggetti che realizzano la stabilizzazione occupazionale di LSU previsti dalle DGR n.1799/2000, DGR n.2172/2000, DGR n.614/2001, DGR n.847/2001 e DGR n.1932/2001;
- La Deliberazione con la quale gli Enti gestori di cui al punto precedente potranno stabilire la prosecuzione dei propri progetti di LSU dal 01/07/2002 al 31/12/2002 deve essere inviata, entro il 20/07/2002 al Centro per l'Impiego competente per territorio, alla Direzione Provinciale



del Lavoro, alle sedi I.N.P.S. territorialmente competenti ed all'Agenzia Lazio Lavoro. La predetta Deliberazione deve riportare le modalità di stabilizzazione dei lavoratori e le percentuali di stabilizzazione, calcolate sul numero dei Lavoratori Socialmente Utili in servizio alla data del 01/07/2002, da raggiungere entro il 31/12/2002. Gli Enti Gestori, inoltre, dovranno, comunque, attenersi alle modalità previste dalla Convenzione, allegato A), tra la Regione Lazio e l'INPS;

- Gli Enti gestori dovranno conformarsi a quanto previsto nello schema di Convenzione allegato A), che costituisce parte integrante della presente Deliberazione, tra la Regione Lazio e l'INPS per l'affidamento a quest'ultimo del servizio di erogazione degli Assegni di Utilizzo (ASU) e degli Assegni Nucleo Familiare (ANF) spettanti ai LSU facenti parte del "bacino" della Regione Lazio;
- L'Agenzia Lazio Lavoro, sentito il parere dell'apposita Sottocommissione LSU, effettua l'istruttoria delle richieste di sostegno di cui ai punti precedenti, che dovrà concludersi a firma del responsabile del procedimento istruttorio dell'Agenzia Lazio Lavoro medesima, con la proposta di accoglimento o meno delle richieste medesime da avanzare alla Regione Lazio - Direzione Regionale Scuola, Formazione e Politiche del Lavoro - Area 9/C, per la Determinazione di finanziamento o meno delle stesse. La competente P.O. 17 dell'Area 9/C Politiche del Lavoro potrà, altresì, effettuare controlli a campione;
- Di prevedere che, in caso di eventuali proscruzioni delle attività socialmente utili oltre il 31/12/2002, il 50% dell'ammontare dell'Assegno di Utilizzo (ASU) di cui sopra rimane a carico della Regione Lazio mentre il restante 50% è corrisposto dall'Ente gestore, salve eventuali deroghe riferite a "situazioni di straordinarietà";
- In attesa di definire con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le "situazioni di straordinarietà" ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.Lgs.81/2000 sono da considerarsi in "situazioni di straordinarietà" gli Enti utilizzatori che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - Enti locali deficitari o dissestati, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, che presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio;
 - Enti utilizzatori ricadenti in zone di declino industriale, con alto tasso di disoccupazione, rurali o montane;
- Di approvare lo schema di Convenzione allegato A), che costituisce parte integrante della presente Deliberazione, tra la Regione Lazio e l'INPS per l'affidamento a quest'ultimo del servizio di erogazione degli Assegni di Utilizzo (ASU) e degli Assegni Nucleo Familiare (ANF) spettanti ai LSU facenti parte del "bacino" della Regione Lazio, con risorse a carico del Fondo Nazionale per l'Occupazione, di pertinenza della Regione Lazio;
- Di incaricare il Direttore della Direzione Scuola Formazione e Politiche del Lavoro di stipulare lo schema di Convenzione di cui al punto precedente;
- Di pubblicare la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati, che potranno esperire avverso il medesimo i gravami di legge/ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. e di pubblicizzarla sul sito internet: www.sirio.regione.lazio.it, al fine di darne massima diffusione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

1105. 2007

OGGETTO: D.Lgs.81/2000. L.R. n.29/96. DGR n.565 del 10/05/2002. Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli Assegni di Utilizzo (ASU) e degli Assegni Nucleo Familiare (ANF), spettanti ai Lavoratori Socialmente Utili (LSU) già beneficiari dello stesso al 30/06/2002 ai sensi delle DGR n.1799/2000, DGR n.2172/2000, DGR n.614/2001, DGR n.847/2001 e DGR n.1932/2001 a favore degli Enti Gestori di progetti di LSU che deliberano la proroga degli stessi dal 01/07/2002 al 31/12/2002. Approvazione dello schema di Convenzione con l'INPS per l'erogazione degli Assegni di Utilizzo (ASU) e degli Assegni Nucleo Familiare (ANF) spettanti ai LSU di pertinenza del "bacino" regionale.


SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

LA REGIONE LAZIO



Per la corresponsione da parte dell'INPS, nell'anno 2002, dell'assegno spettante ai lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili finanziate con le risorse che dal Fondo per l'occupazione vengono trasferite alle Regioni per effetto delle Convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge n.388/2000.

In data l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato dal Direttore Regionale per il Lazio Dott. Alberto Berhioz, e la Regione Lazio, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale - Scuola Formazione e Lavoro - Dott. Goffredo Troiani.

- visto il Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n.468, di revisione della disciplina dei lavori socialmente utili;
- visto l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144, che ha delegato il Governo ad apportare modifiche e integrazioni al succitato Decreto Legislativo n.468/1997;
- visto il Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, di attuazione della predetta delega;
- visto l'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ai sensi del quale il Ministero del Lavoro ha stipulato Convenzioni con le Regioni per il trasferimento di risorse del Fondo per l'occupazione finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e alla prosecuzione delle attività LSU, per le situazioni caratterizzate da straordinarietà;
- visto lo stesso articolo 78, comma 2, che ha differito al 30 giugno 2001 il termine del periodo di rinnovo delle attività che l'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo n.81/2000 aveva precedentemente fissato in sei mesi a partire dal 1° novembre 2000;
- considerato che a partire dal 1° luglio 2001 sono le Regioni che possono decidere l'eventuale prosecuzione delle attività socialmente utili e che, ove s'intenda attribuire all'INPS la competenza a provvedere ai pagamenti dell'assegno spettante ai lavoratori interessati, si rende necessaria la stipula di un'apposita Convenzione tra le singole Regioni e l'INPS;
- vista la Convenzione tipo approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con deliberazione n.406 del 26 luglio 2000 per le attività socialmente utili svolte da lavoratori non ricompresi nella disciplina del citato Decreto Legislativo n. 81/2000;
- vista la richiesta della Regione Lazio avanzata con nota n.1815 del 18.03.02.

PER  CONFORME

CONVENGONO

1. La Regione Lazio affida all'INPS, che accettata alle condizioni e modalità di seguito indicate, il servizio di corresponsione, ai lavoratori ricompresi nella disciplina del Decreto Legislativo n.81/2000 e già utilizzati in attività socialmente utili fino al 31 Dicembre 2001, dell'assegno spettante in relazione all'ulteriore svolgimento delle attività per il periodo 01.01.2002 al 31.12.2002 presso gli Enti all'uopo autorizzati dalla Regione stessa, nonché dell'assegno per il nucleo familiare, ove spettante in base alle disposizioni di legge vigenti per il lavoratori dipendenti. A tal fine la Regione Lazio s'impegna a specificare alla locale Sede Regionale dell'INPS quali sono gli Enti che nell'anno 2002 possono continuare a svolgere attività socialmente utili con oneri a totale o parziale carico della stessa Regione.
2. Al fine di consentire all'INPS di provvedere ai predetti pagamenti è assolutamente necessario che la Regione Lazio e gli Enti utilizzatori di cui al punto precedente versino preventivamente all'INPS, entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività per le quali devono essere corrisposti i predetti assegni., la quota parte a proprio carico necessaria alla copertura dei relativi oneri (per l'assegno ASU: 50% Ente e 50% Regione, oppure 100% Regione; per l'assegno al nucleo familiare: 100% Regione). La somma che deve essere complessivamente versata viene determinata moltiplicando gli importi di cui ai successivi punti 4 e 5 per il numero dei lavoratori compresi negli elenchi di cui al punto 3. I predetti importi saranno invece moltiplicati per il numero dei lavoratori i cui nominativi risulteranno inseriti nell'archivio stesso.
3. L'INPS s'impegna a mettere in pagamento, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l'assegno ASU spettante ai lavoratori i cui nominativi risultino presenti nell'archivio costituito sul sito Internet di ITALIA LAVORO s.p.a. sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione che la Regione Lazio ha stipulato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il trasferimento delle Risorse Finanziarie del Fondo per l'Occupazione relative all'anno 2002, a condizione peraltro che sia già stata interamente ed effettivamente accreditata all'Istituto la somma complessiva di cui al precedente punto 2. L'archivio è inizialmente costituito sulla base dei dati, aggiornati a gennaio 2002, del monitoraggio LSU svolto da ITALIA LAVORO s.p.a. per conto del predetto Ministero e ciascun Ente utilizzatore dovrà accedere a tale archivio per inserirvi tempestivamente tutti i dati riguardanti l'Ente stesso e i propri lavoratori. Al fine del controllo delle spese e del monitoraggio delle attività socialmente utili a livello regionale e sub regionale ITALIA LAVORO s.p.a., oltre a consentire l'accesso ai dati, provvederà a trasmettere, ai competenti Uffici Regionali ed all'AGENZIA LAZIO LAVORO, con cadenza mensile, l'archivio sopra menzionato ed eventuali report. In particolare, per ogni lavoratore dovrà essere precisata la data di inizio e di eventuale cessazione dell'attività, nonché le assenze mensili e le sospensioni che non diano titolo al pagamento dell'assegno ASU, anche se le informazioni stesse siano già state fornite alla competente Sede INPS con il precedente sistema della comunicazione scritta. Le variazioni che interverranno successivamente dovranno essere comunicate esclusivamente mediante il tempestivo inserimento, da parte dei singoli Enti, dei relativi dati nel nuovo sistema e, ai fini del pagamento degli assegni, verranno trasmesse all'INPS ed all'AGENZIA LAZIO LAVORO da ITALIA LAVORO s.p.a. il giorno 15 di ogni mese. La Regione Lazio si impegna a comunicare a detta Società, per l'inserimento dell'archivio di cui sopra, la data fino alla quale ciascun Ente utilizzatore è autorizzato a svolgere attività socialmente utili con oneri a carico della Regione stessa, nonché ad intervenire presso gli Enti utilizzatori affinché forniscano per via telematica i dati richiesti. Fino a quando non andrà a pieno regime il nuovo sistema (presumibilmente luglio 2002) l'Istituto continuerà a corrispondere gli assegni in parola ai lavoratori inseriti negli elenchi trasmessi dalla Regione o dall'Ente utilizzatore autorizzato alla prosecuzione delle attività e gli Enti dovranno continuare a comunicare per iscritto alla Sede INPS territorialmente competente, con assoluta tempestività, le suddette variazioni ed assenze mensili.

PER COPIA CONFORME

4. L'importo dell'assegno da corrispondere per le prestazioni in attività socialmente utili relative al corrente anno è pari a EURO 463,35 mensili in conseguenza della rivalutazione operata, con effetto dal 1° gennaio 2002, in misura pari all'ottanta per cento della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 8, del Decreto Legislativo n.468/1997.
5. Per la copertura degli importi da corrispondere a titolo di assegno per il nucleo familiare nelle misure stabilite dalle disposizioni di legge vigenti per i lavoratori dipendenti, la Regione Lazio si impegna a versare mensilmente, contestualmente alla quota dovuta a copertura degli oneri relativi all'assegno ASU di cui al precedente punto 4, la somma forfettaria di EURO 463,35 mensili per ciascun lavoratore compreso negli elenchi citati al punto 2 o presentate nell'archivio di cui al punto 3, quando questo sarà stato completato. La predetta somma rappresenta la media mensile degli assegni familiari corrisposti nell'anno 2001 ai lavoratori socialmente utili della Regione; al termine del periodo di validità della Convenzione si procederà all'eventuale conguaglio tra quanto complessivamente pagato dall'INPS agli aventi titolo e quanto versato forfettariamente.
6. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore – in conseguenza delle risultanze dell'archivio di cui al punto 3 – al pagamento dell'assegno mensile per prestazioni in attività socialmente utili svolte nel periodo 01.01.2002/31.12.2002, non sono di competenza dell'INPS ma dell'organo specificamente individuato dalla Regione Lazio.
7. L'INPS si impegna a fornire alla Regione Lazio, entro i tre mesi successivi alle operazioni di pagamento dell'ultima mensilità, i dati riepilogativi dei pagamenti effettuati per il periodo di durata della Convenzione e a rimborsare gli importi che risulteranno eventualmente versati in eccedenza. La Regione Lazio stessa si impegna a versare all'INPS, entro trenta giorni dalla richiesta, gli importi che risulteranno eventualmente dovuti a conguaglio con quelli effettivamente pagati agli interessati.
8. La presente Convenzione ha validità per il periodo 01.01.2002/31.12.2002 e potrà essere rinnovata per altri dodici mesi qualora la Regione Lazio lo richieda almeno trenta giorni prima della scadenza.

Data.....

Per l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Per la Regione Lazio

.....

.....

PER COPIA CONFORME